



**Oggetto:** DINTEC S.C.R.L. – MODIFICAZIONE STATUTO.

**Relatore:** Il Presidente

Ricordato che l'Ente camerale è socio del Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.r.l. (in forma abbreviata DINTEC s.c.r.l.) di Roma con una quota di € 2.878,96=, corrispondente allo 0,522% del capitale sociale versato, di proprietà delle ex CCIAA di Biella e Vercelli ed ex CCIAA di Novara;

DINTEC s.c.r.l. di Roma ha trasmesso lettera, prot. n. 524/23 del 04/07/2023, di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria indette il 1° agosto 2023 alle ore 11:00, presso la sede in Via Nerva n. 1 a Roma, per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di seguito riportati:

- parte straordinaria
  1. Modifiche Statutarie (documento allegato), deliberazioni conseguenti
- parte ordinaria
  1. Comunicazioni del Presidente;
  2. Situazione economico-patrimoniale primo quadrimestre 2023, deliberazioni conseguenti;

Relativamente al punto 1. all'Ordine del Giorno dell'Assemblea parte Straordinaria, la società DINTEC s.c.r.l. di Roma con la convocazione, ha trasmesso lo Statuto comparato con le modificazioni proposte, documento allegato che forma parte integrante al presente provvedimento;

#### LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente

Valutato lo Statuto comparato, che mette in evidenza le variazioni ed integrazioni oltre alle motivazioni per l'intervento, documento allegato che forma parte integrante al presente provvedimento;

Considerato che le modificazioni proposte riguardano:

- alcuni adeguamenti normativi ed una migliore declinazione di alcuni articoli,
- alcuni aggiornamenti di carattere operativo - sia volto a rendere coerente l'oggetto sociale con le attività svolte dalla società e sia per esplicitare maggiormente ruoli e funzioni (la possibilità di attribuire la carica del Vice Presidente, dettaglio sul ruolo dell'Amministratore delegato, introduzione di un nuovo articolo relativo alla figura del Direttore Generale),
- specificazioni per il trasferimento delle quote;



CAMERA DI COMMERCIO  
MONTE ROSA LAGHI  
ALTO PIEMONTE



All'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

di approvare le modificazioni allo Statuto del Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.r.l. o DINTEC s.c.r.l. di Roma - come precisato nel documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento e per i motivi indicati in premessa - in trattazione all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'Assemblea convocata il 1° agosto 2023 alle ore 11:00.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Gianpiero Masera)

**IL PRESIDENTE**  
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

STATUTO

di

"CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L."

Vecchio testo	Proposta di modifica	NOTE
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 1 (Denominazione Sociale)</p> <p>Anche ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993 580, come modificata dal D.lgs 25 novembre 2016 n. 219 e successive modifiche e integrazioni, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata "CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L." in forma abbreviata "DINTEC - S.C.R.L.". La Società assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed è struttura del sistema camerale a norma della legge 580/93, come modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, secondo quanto previsto dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 1 (Denominazione Sociale)</p> <p>Anche ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993 580, come modificata dal D.lgs 25 novembre 2016 n. 219 e successive modifiche e integrazioni, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata "CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L." in forma abbreviata "DINTEC - S.C.R.L.". La Società assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" <del>ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50</del> ai sensi dell' <b>Allegato I.1 del D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36</b> ed è struttura del sistema camerale a norma della legge 580/93, come modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, secondo quanto previsto dalla legge.</p>	<p>Le modifiche riguardano aggiornamenti normativi</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 (Sede)</p> <p>La Società ha sede legale ed amministrativa in Roma.</p>		

<p>Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici secondari, succursali ed agenzie sia in Italia che all'estero.</p>		
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3</p> <p style="text-align: center;">(Durata)</p> <p>La Società ha durata sociale sino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe da deliberarsi nelle forme di legge.</p>		
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4</p> <p style="text-align: center;">(Natura)</p> <p>La Società, costituita ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci. Essa sarà obbligata a reinvestirli in attività pertinenti l'oggetto sociale. L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4</p> <p style="text-align: center;">(Natura)</p> <p>La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è società in house a controllo pubblico secondo quanto previsto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.. La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e <del>del D.Lgs 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i.</del> del D.Lgs del 25 novembre 2016 n. 219, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati.</p> <p>L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai Soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.</p>	<p>Le modifiche sono volte a rendere maggiormente coerente la Natura della Società con la normativa</p>

	Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.	
ARTICOLO 5 (Oggetto)	ARTICOLO 5 (Oggetto)	
<p>La Società, nell'ambito dei prodotti e dei processi produttivi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, ha per oggetto:</p> <p>a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della innovazione e start-up d'impresa, della sostenibilità ambientale ed energetica, della tutela del consumatore e della fede pubblica, della vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e degli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, della qualità e della certificazione, della competitività ed efficienza delle imprese, della Pubblica Amministrazione e dei territori;</p>	<p><del>La Società, nell'ambito dei prodotti e dei processi produttivi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, ha per oggetto:</del></p> <p>La Società, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Soci ed esercitati anche in favore delle imprese e di altre amministrazioni, ha per oggetto:</p> <p>a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della digitalizzazione, della innovazione e start-up d'impresa, della sostenibilità ambientale e sociale, ivi inclusa la parità di genere, della transizione energetica, della tutela del consumatore e della fede pubblica, della vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e degli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, della qualità e della certificazione, della competitività ed efficienza delle imprese, della Pubblica Amministrazione e dei territori;</p> <p>b) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e di strumenti per i PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio, curandone il coordinamento della rete a livello nazionale;</p> <p>c) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e</p>	<p>Le integrazioni sono volte a rendere coerente l'oggetto sociale alle attuali attività svolte dal Consorzio, anche alla luce delle rinnovate funzioni delle Camere di commercio</p>

b) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di efficientamento organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di standard di qualità delle prestazioni e servizi digitali;

c) lo sviluppo di collaborazioni con il Sistema formativo ed Universitario e quello della Ricerca pubblica e privata negli ambiti precedentemente indicati;

d) la realizzazione e diffusione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di banche dati e servizi digitali;

e) la promozione e partecipazione a progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;

f) l'assistenza tecnica, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a livello nazionale ed internazionale, la sostenibilità ambientale ed

strumenti per la sostenibilità, la transizione energetica delle imprese, la costituzione di sistemi di autoconsumo collettivo e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

d) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di sistemi per favorire la certificazione delle competenze;

e) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di efficientamento organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di standard di qualità delle prestazioni e servizi digitali;

f) lo sviluppo di collaborazioni con il Sistema formativo ed Universitario e quello della Ricerca pubblica e privata negli ambiti precedentemente indicati, anche attraverso iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e il matching ricerca-impresa;

g) la realizzazione e diffusione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di banche dati e servizi digitali;

h) la promozione e partecipazione a progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;

i) l'assistenza tecnica, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a livello nazionale ed internazionale, l'innovazione, la digitalizzazione, la

energetica, la metrologia legale e la sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività delle imprese;

g) l'implementazione di sistemi di gestione, tracciabilità ed efficientamento delle filiere produttive;

h) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di qualificazione delle produzioni e delle imprese.

La Società ha lo scopo di ampliare e di mettere in comune le attività svolte dai Soci, utilizzando anche le loro rispettive strutture territoriali, sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione.

La Società potrà infine compiere, purché non nei confronti del pubblico e in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fermi restando i limiti di legge per le società in-house, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire. I prodotti e servizi della società sono rivolti prevalentemente ai soci.

#### ARTICOLO 6

(Soci)

Alla Società possono partecipare enti e organismi pubblici del Sistema camerale come definito ai sensi dell'articolo 1,

sostenibilità ambientale, **sociale** ed energetica, la metrologia legale e la sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività delle imprese;

l) l'implementazione di sistemi di gestione, tracciabilità ed efficientamento delle filiere produttive;

m) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di qualificazione delle produzioni e delle imprese.

La Società ha lo scopo di ampliare e di mettere in comune le attività svolte dai Soci, utilizzando anche le loro rispettive strutture territoriali, sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione.

La Società potrà infine compiere, purché non nei confronti del pubblico e in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fermi restando i limiti di legge per le società in-house, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire. I prodotti e servizi della società sono rivolti prevalentemente ai soci.

#### ARTICOLO 6

(Soci)

Alla Società possono partecipare enti e organismi pubblici del Sistema camerale come definito ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, della legge 580/1993, come modificata dal D.lgs 25 novembre 2016 n. 219. Alla Società possono partecipare enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità societarie. È esclusa la partecipazione dei privati.

Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in-house providing.

Gli enti che desiderino partecipare al consorzio devono presentare domanda all'organo amministrativo. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e impegno a sostenere le attività della società secondo quanto di volta in volta deliberato e di quanto previsto dal presente statuto; indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

L'organo amministrativo verifica l'ammissibilità della domanda e convoca l'Assemblea.

L'Assemblea, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della società consortile, decide in ordine all'ammissione della domanda ed in caso positivo stabilisce la quota che il nuovo socio potrà sottoscrivere, comunicandolo all'organo amministrativo. In caso di ammissione della domanda, l'organo amministrativo convoca un'Assemblea per l'aumento del capitale sociale pari alla quota da offrire in sottoscrizione al nuovo socio.

comma 2, della legge 580/1993, come modificata dal D.lgs 25 novembre 2016 n. 219. Alla Società possono partecipare enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità societarie. È esclusa la partecipazione dei privati.

~~Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in-house providing.~~

Gli enti che desiderino partecipare al consorzio devono presentare domanda all'organo amministrativo. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e impegno a sostenere le attività della società secondo quanto di volta in volta deliberato e di quanto previsto dal presente statuto; indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

L'organo amministrativo verifica l'ammissibilità della domanda e convoca l'Assemblea.

L'Assemblea, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della società consortile, decide in ordine all'ammissione della domanda ed in caso positivo stabilisce la quota che il nuovo socio potrà sottoscrivere, comunicandolo all'organo amministrativo. In caso di ammissione della domanda, l'organo amministrativo convoca un'Assemblea per l'aumento del capitale sociale pari alla quota da offrire in sottoscrizione al nuovo socio.

**E' fatta salva la possibilità di nuovi enti di divenire soci della**



	<p>società acquistando le quote di partecipazioni da altri soci con le modalità di cui al successivo articolo 7.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 (Trasferimento di quote)</p> <p>E' ammesso il trasferimento di quote del capitale sociale solo a soggetti che presentino i requisiti di cui all'Art. 6 e previo eventuale esercizio del diritto di prelazione all'acquisto delle quote medesime da parte degli altri Soci.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 (Trasferimento di quote)</p> <p>La quota può essere trasferita in tutto o in parte esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 6 dello Statuto.</p> <p>In caso di trasferimento delle quote, viene riconosciuto il diritto di prelazione a parità di condizioni in favore degli altri Soci ed in proporzione alle quote possedute.</p> <p>Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il Socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote sociali deve darne comunicazione agli altri Soci e all'Organo Amministrativo della Società mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei Soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.</p> <p>Qualora le accettazioni non corrispondano all'intera quota offerta, esse saranno considerate inefficaci.</p> <p>In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, questi si dividono la quota offerta in cessione in</p>	<p>Dettagliata la procedura per il trasferimento delle quote</p>

proporzione alla quota già detenuta.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa in forma scritta o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione con le modalità sopra indicate, consente al Socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione stessa.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione o rinuncia dello stesso da parte degli altri soci colui che intende alienare, in tutto o in parte, la quota di partecipazione dovrà comunicare all'organo amministrativo la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento, nonché i documenti indicati al precedente articolo 6).

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare l'assemblea dei soci al fine di acquisire il loro gradimento.

I soci decidono a maggioranza degli intervenuti, qualunque essi siano.

L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, o in sua assenza dal domicilio risultante dal registro delle imprese, la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione (avvenuta con mezzi che ne provino l'avvenuta ricezione), il gradimento si intenderà concesso e il

	<p>socio potrà trasferire la partecipazione.</p> <p>In caso di diniego del gradimento al socio spetterà il diritto di recesso limitatamente alla quota che doveva essere oggetto di alienazione.</p>	
<p>ARTICOLO 8 (Capitale Sociale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 551.473,09.= (cinquecentocinquantunomila-quattrocentosettantatre/09).</p>		
<p>ARTICOLO 9 (Finanziamenti alla Società)</p> <p>La Società può acquisire presso i propri Soci fondi, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale modalità di finanziamento. L'assunzione dei predetti fondi (la cui concessione è peraltro libera) dovrà essere deliberata dall'organo amministrativo.</p>		
<p>ARTICOLO 10 (Recesso)</p> <p>Gli enti pubblici soci possono recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per normativa o indicazione del Ministero Vigilante, laddove previsto o esistente, per i Soci diversi da quelli appartenenti al Sistema camerale. Inoltre, i Soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti modificazioni degli art. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 24, 25 e 26 del presente Statuto hanno sempre diritto di recedere e di ottenere il rimborso delle proprie quote.</p>		

<p>È ammesso il recesso parziale.</p> <p>Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata alla Società entro quindici giorni dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.</p>		
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 (Entrate)</p> <p>Le entrate della Società sono costituite: dai contributi per lavori svolti per conto dei consorziati, dalle quote e dai conferimenti dei Soci; dai finanziamenti derivanti da provvedimenti legislativi, statali, regionali, comunitari o di altri organismi internazionali; dai corrispettivi per contratti stipulati con enti ed organismi interessati ad usufruire dei servizi e delle informazioni e più in generale delle prestazioni offerte dalla Società; dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti da terzi a favore della Società; da ogni altra entrata giudicata, dall'organo amministrativo, idonea a perseguire gli scopi per i quali la Società è costituita.</p>		
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 (Organi sociali)</p> <p>Sono organi della Società:</p> <p>a) l'Assemblea;</p> <p>b) l'organo amministrativo (in composizione monocratica o</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 (Organi sociali)</p> <p>Sono organi della Società:</p> <p>a) l'Assemblea;</p> <p>b) l'Organo amministrativo (in composizione monocratica o</p>	<p style="color: blue;">Modifiche redazionali</p>

<p>collegiale);</p> <p>c) il Collegio Sindacale.</p>	<p>collegiale);</p> <p>c) <b>l'Organo di controllo.</b></p> <p><b>Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</b></p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 (Assemblea)</p> <p>L'Assemblea è costituita dai Soci o dai delegati dei Soci. Il voto di ogni Socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.</p> <p>L'Assemblea in seduta ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio di previsione ed il programma di attività predisposto dall'organo amministrativo;</p> <p>b) approva il bilancio consuntivo e la relazione dell'organo Amministrativo sull'attività svolta dalla Società;</p> <p>c) delibera le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;</p> <p>d) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;</p> <p>e) nomina e revoca l'organo amministrativo, in composizione monocratica (Amministratore unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione);</p> <p>f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;</p> <p>g) nomina e revoca i componenti ed il Presidente del</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 (Assemblea)</p> <p>L'Assemblea è costituita dai Soci o dai delegati dei Soci. Il voto di ogni Socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.</p> <p>L'Assemblea in seduta ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio di previsione ed il programma di attività predisposto dall'organo amministrativo;</p> <p>b) approva il bilancio consuntivo e la relazione dell'organo Amministrativo sull'attività svolta dalla Società;</p> <p><del>e) delibera le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;</del></p> <p><b>c) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;</b></p> <p><b>d) nomina e revoca l'organo amministrativo, in composizione monocratica (Amministratore unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione);</b></p> <p><b>e) nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;</b></p> <p>f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;</p> <p>g) nomina e revoca i componenti ed il Presidente <b>dell'Organo</b></p>	<p style="text-align: center;">Modifiche redazionali</p>

Collegio Sindacale;

- h) delibera il compenso dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale;
- i) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- l) nomina i componenti ed il Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'art. 23 dello Statuto;
- m) assegna gli obiettivi strategici agli amministratori e individua gli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria;
- n) delibera su tutte le altre materie che a norma di legge e di Statuto sono riservate alla sua competenza;
- o) delibera su tutti gli argomenti che saranno sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
- p) autorizza l'organo amministrativo al compimento dei seguenti atti: cessioni ed acquisti di partecipazioni, costituzione di società; partecipazione in società, iscrizioni di ipoteche, avalli.

L' Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sull'emissione di eventuali obbligazioni o altri strumenti finanziari;
- c) delibera la proroga e lo scioglimento della Società;
- d) nomina e definisce i poteri dei liquidatori;

**di Controllo;**

- h) delibera il compenso dell'organo amministrativo e **dell'Organo di Controllo;**
- i) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- l) nomina i componenti ed il Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'art. 23 dello Statuto;
- m) assegna gli obiettivi strategici agli amministratori e individua gli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria;
- n) delibera su tutte le altre materie che a norma di legge e di Statuto sono riservate alla sua competenza;
- o) delibera su tutti gli argomenti che saranno sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
- p) autorizza l'organo amministrativo al compimento dei seguenti atti: cessioni ed acquisti di partecipazioni, costituzione di società; partecipazione in società, iscrizioni di ipoteche, avalli.

L' Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sull'emissione di eventuali obbligazioni o altri strumenti finanziari;
- c) delibera la proroga e lo scioglimento della Società;
- d) nomina e definisce i poteri dei liquidatori;

<p>e) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.</p>	<p>e) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 (Convocazione dell'Assemblea)</p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>L'Assemblea è convocata almeno tre volte l'anno:</p> <p>a) entro i trenta giorni precedenti l'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposto dall'organo amministrativo;</p> <p>b) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;</p> <p>c) entro centottanta giorni dall'apertura dell'esercizio sociale per la valutazione del bilancio del primo quadrimestre e l'aggiornamento del budget.</p> <p>L'Assemblea è, altresì, convocata tutte le volte che l'organo</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 (Convocazione dell'Assemblea)</p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>L'Assemblea è convocata almeno <b>due</b> volte l'anno:</p> <p>a) <b>prima dell'</b>inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposto dall'organo amministrativo;</p> <p>b) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;</p> <p><del>e) entro centottanta giorni dall'apertura dell'esercizio sociale per la valutazione del bilancio del primo quadrimestre e l'aggiornamento del budget.</del></p> <p><b>Nei limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile, l'Organo Amministrativo può portare tale termine a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale indicando le ragioni della dilazione.</b></p> <p>L'Assemblea è, altresì, convocata tutte le volte che l'organo</p>	<p>Inserita la previsione di chiusura dell'esercizio a 180gg e lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci a distanza</p>

amministrativo lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due Soci o comunque almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno quindici giorni prima, della data di convocazione contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione, diverso dal primo.

amministrativo lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due Soci o comunque almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno **otto** giorni prima, della data di convocazione contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione, diverso dal primo.

**È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:**

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla



	<p>discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>Presidente e segretario possono anche trovarsi in luoghi diversi purché il segretario sia nel luogo fisico in cui è stata convocata e si svolge l'assemblea dei soci.</p>	
<p>ARTICOLO 15</p> <p>(Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)</p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dell'uno e dell'altro il Presidente sarà nominato dall'Assemblea stessa.</p> <p>L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p>		
<p>ARTICOLO 16</p> <p>(Rappresentanza nell'Assemblea)</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci.</p> <p>Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare; si applicano in tal caso, le disposizioni contenute nell'art. 2372 del Codice Civile.</p>		
<p>ARTICOLO 17</p> <p>(Organo amministrativo)</p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre</p>	<p>ARTICOLO 17</p> <p>(Organo amministrativo)</p> <p>La Società è amministrata <b>di norma</b> da un Amministratore Unico. <b>L'assemblea dei soci, con delibera motivata con</b></p>	<p>Le modifiche sono proposte nell'intento di garantire una maggiore chiarezza. Si propone, infine, di inserire la possibilità di attribuire la carica di Vice-Presidente a determinate condizioni, in conformità a</p>

<p>membri.</p> <p>L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, secondo le previsioni di legge in materia, un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata in carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p>	<p>riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre membri.</p> <p>L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>I componenti dell'organo amministrativo possono essere rieletti.</p> <p>Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.</p> <p>In caso di organo collegiale la carica di Vice Presidente potrà essere attribuita, ove ritenuto necessario, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, secondo le previsioni di legge in materia, un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata in carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.</p>	<p>quanto previsto dallo stesso d.lgs 175/16</p>
<p>ARTICOLO 18</p>		

<p>(Attività dell'Amministratore Unico)</p> <p>L'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale.</p> <p>In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario, scelto tra i dipendenti e collaboratori della Società.</p>		
<p>ARTICOLO 19</p> <p>(Poteri e attribuzioni dell'Organo Amministrativo)</p> <p>L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'ordinaria amministrazione della Società in attuazione delle linee strategiche e programmatiche delineate dall'Assemblea.</p> <p>L'organo amministrativo, in particolare, ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) proporre all'Assemblea l'attività e le linee di sviluppo della Società;</li> <li>b) predisporre, in tempo utile ed almeno un mese prima dell'inizio di ogni esercizio sociale, i programmi annuali di attività ed il conto preventivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea;</li> <li>c) predisporre un bilancio semestrale con la relazione sulle attività da sottoporre all'Assemblea dei Soci;</li> <li>d) predisporre il bilancio consuntivo con la relazione da</li> </ol>	<p>ARTICOLO 19</p> <p>(Poteri e attribuzioni dell'Organo Amministrativo)</p> <p>L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'ordinaria amministrazione della Società in attuazione delle linee strategiche e programmatiche delineate dall'Assemblea.</p> <p>L'organo amministrativo, in particolare, ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) proporre all'Assemblea l'attività e le linee di sviluppo della Società;</li> <li>b) predisporre, in tempo utile <del>ed almeno un mese</del> prima dell'inizio di ogni esercizio sociale, i programmi annuali di attività ed il conto preventivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea;</li> <li><del>e) predisporre un bilancio semestrale con la relazione sulle attività da sottoporre all'Assemblea dei Soci;</del></li> <li>c) predisporre il bilancio consuntivo con la relazione da</li> </ol>	

<p>sottoporre all'Assemblea annuale dei Soci;</p> <p>e) nominare il Direttore e i dirigenti della Società stabilendone compiti e compensi;</p> <p>f) stabilire le direttive ed il trattamento economico del personale della Società e dei collaboratori esterni;</p> <p>g) deliberare le convenzioni, i contratti e in genere, tutti gli atti che comportano spesa per la Società, su autorizzazione dell'Assemblea;</p> <p>h) deliberare le assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale;</p> <p>i) prendere atto della dichiarazione di recesso dei Soci dandone comunicazione all'Assemblea;</p> <p>l) proporre eventuali modifiche al presente Statuto;</p> <p>m) deliberare l'assunzione di finanziamenti da parte dei Soci;</p> <p>n) approvare regolamenti interni di organizzazione e gestione della Società.</p> <p>E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p>	<p>sottoporre all'Assemblea annuale dei Soci;</p> <p>d) nominare il Direttore <b>Generale</b> e i dirigenti della Società stabilendone compiti e compensi;</p> <p>e) stabilire le direttive ed il trattamento economico del personale della Società e dei collaboratori esterni;</p> <p>f) deliberare le convenzioni, i contratti e in genere, tutti gli atti che comportano spesa per la Società, su autorizzazione dell'Assemblea;</p> <p>g) deliberare le assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale;</p> <p>h) prendere atto della dichiarazione di recesso dei Soci dandone comunicazione all'Assemblea;</p> <p>i) proporre eventuali modifiche al presente Statuto;</p> <p>l) deliberare l'assunzione di finanziamenti da parte dei Soci;</p> <p>m) approvare regolamenti interni di organizzazione e gestione della Società.</p> <p><del>E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</del></p> <p><b>L'organo Amministrativo può delegare al Direttore Generale i propri poteri delegabili a norma di legge per la gestione dell'attività sociale e/o per singoli affari.</b></p>	
	<p><b>ARTICOLO 20</b></p> <p><b>(Firma e rappresentanza sociale)</b></p>	

	<p>La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ovvero all'Amministratore Unico o all'Amministratore Delegato. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. La firma e la rappresentanza legale spettano anche al Direttore Generale nei limiti dei poteri conferitigli.</p> <p>La firma del Vice Presidente costituisce di per se stessa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 20</p> <p style="text-align: center;">(Convocazioni, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata spedita a tutti i componenti il Consiglio ed il Collegio Sindacale almeno otto giorni prima e, in caso di motivata urgenza, mediante telegramma o fax spedito con un preavviso di almeno ventiquattro ore.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei Consiglieri di amministrazione. In difetto sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21</p> <p style="text-align: center;">(Convocazioni, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata spedita a tutti i componenti il Consiglio ed dell'<b>Organo di Controllo</b> almeno <b>sette</b> giorni prima e, in caso di motivata urgenza, mediante telegramma o fax spedito con un preavviso di almeno ventiquattro ore.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento dal <b>Vice Presidente, da uno dei Consiglieri di amministrazione. In difetto sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.</b></p>	

<p>Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti il Collegio Sindacale. Alle sedute partecipa altresì il Direttore della Società.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;</p> <p>b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;</p> <p>c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti <b>dell'Organo di Controllo</b>. Alle sedute partecipa altresì il Direttore <b>Generale</b> della Società.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;</p> <p>b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p><b>Presidente e segretario possono anche trovarsi in luoghi diversi purchè il segretario sia nel luogo fisico in cui è stata convocata e si svolge l'assemblea del consiglio di amministrazione.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 21</b></p> <p style="text-align: center;">(Amministratore Unico e Presidente)</p> <p>La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione i quali potranno nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società anche in</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 22</b></p> <p style="text-align: center;">(Amministratore Unico e Presidente)</p> <p>La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione i quali potranno nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la</p>	<p>Migliore descrizione della figura dell'Amministratore delegato</p>

<p>sede di Cassazione, nonché procuratori speciali per singoli atti o categoria di atti.</p> <p>Il potere di rappresentanza della Società è attribuito anche all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei poteri lui conferiti.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.</p> <p>L'Amministratore Unico è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.</p>	<p>Società anche in sede di Cassazione, nonché procuratori speciali per singoli atti o categoria di atti.</p> <p><del>Il potere di rappresentanza della Società è attribuito anche all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei poteri lui conferiti.</del></p> <p>Nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.</p> <p>L'Amministratore Unico è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 23</b> <b>(Direttore Generale)</b></p> <p><b>Il Direttore Generale, entro i limiti dell'oggetto sociale, esercita i seguenti compiti nel rispetto dei poteri conferiti dallo statuto e degli indirizzi dell'Organo Amministrativo:</b></p> <p>a) <b>governa e coordina le funzioni e le attività aziendali, sovrintende agli uffici, alla organizzazione e al funzionamento della Società nei limiti fissati dall'Organo</b></p>	<p>Si propone l'introduzione di un nuovo articolo relativo alla figura del Direttore Generale, al quale vengono statutariamente attribuiti alcuni compiti allo scopo di garantire una migliore e più rapida operatività aziendale. Nello specifico, nei limiti dei poteri (di spesa, finanziari e amministrativi) assegnati</p>

	<p>amministrativo;</p> <p>b) è responsabile del personale e ne governa e amministra le relative politiche - esercita i poteri di spesa e finanziari e compie le operazioni e gli atti di amministrazione nei limiti fissati dall'Organo Amministrativo</p> <p>c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo</p>	<p>dall'organo amministrativo, si propone che il Direttore assuma formalmente il governo ed il coordinamento delle funzioni e delle attività aziendali, sovrintenda agli uffici ed alla organizzazione e funzionamento della società, sia responsabile del personale, governando ed amministrando le relative politiche.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 22</b> (Organo di Controllo)</p> <p>L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.</p> <p>Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti.</p> <p>Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.</p> <p>L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.</p> <p>E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale in audio-</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 24</b> (Organo di Controllo)</p> <p>L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.</p> <p>Ove sia nominato, l'Organo di Controllo si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente dell' Organo di Controllo, e 2 (due) sindaci supplenti.</p> <p>Tutti i membri dell'Organo di Controllo ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.</p> <p>L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.</p>	<p>Modifiche redazionali</p>



<p>videoconferenza o in sola audio-conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che sia presente almeno un Sindaco presso il luogo di convocazione;</p> <p>b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;</p> <p>c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>E' possibile tenere le riunioni <b>dell'Organo di Controllo</b> in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p><del>a) che sia presente almeno un Sindaco presso il luogo di convocazione;</del></p> <p>a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;</p> <p>b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 23</b> (Comitato per il Controllo Analog)</p> <p>Al fine di conoscere e interpretare al meglio le esigenze dei Soci è costituito il Comitato per il Controllo Analog con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione delle attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.</p> <p>Il Comitato per il Controllo Analog è composto da un numero massimo di 3 (tre) membri. I suddetti membri sono</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 25</b> (Comitato per il Controllo Analog)</p> <p>Al fine di conoscere e interpretare al meglio le esigenze dei Soci è costituito il Comitato per il Controllo Analog con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione delle attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.</p> <p>Il Comitato per il Controllo Analog è composto da un numero massimo di 3 (tre) membri. I suddetti membri sono</p>	<p>La modifica è solo nella numerazione dovuta all'inserimento dei nuovi artt. 20-23</p>

<p>nominati dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.</p> <p>Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.</p> <p>Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.</p> <p>Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo.</p>	<p>nominati dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.</p> <p>Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.</p> <p>Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.</p> <p>Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 24 (Esercizio Sociale)</p> <p>L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il bilancio di esercizio, ove richiesto per legge o per iniziativa di almeno due Soci o di una quota di capitale non inferiore al 20% (venti per cento) sarà certificato da una Società di Revisione Contabile.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 26</b> (Esercizio Sociale)</p> <p>L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il bilancio di esercizio, ove richiesto per legge o per iniziativa di almeno due Soci o di una quota di capitale non inferiore al 20% (venti per cento) sarà certificato da una Società di Revisione Contabile.</p>	<p>La modifica è solo nella numerazione dovuta all'inserimento dei nuovi artt. 20-23</p>

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 25 (Cause di scioglimento)</p> <p>La Società si scioglie:</p> <p>a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;</p> <p>b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;</p> <p>c) per deliberazione motivata dall'Assemblea, presa con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;</p> <p>d) negli altri casi previsti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 27</b> (Cause di scioglimento)</p> <p>La Società si scioglie:</p> <p>a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;</p> <p>b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;</p> <p>c) per deliberazione motivata dall'Assemblea, presa con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;</p> <p>d) negli altri casi previsti dalla legge.</p>	<p>La modifica è solo nella numerazione dovuta all'inserimento dei nuovi artt. 20-23</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 26 (Liquidazione e devoluzione del Patrimonio)</p> <p>Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore e ne determina i poteri ed il compenso.</p> <p>In caso di scioglimento della Società tutto il patrimonio disponibile sarà devoluto ai Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni fatti salvi eventuali vincoli di destinazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 28</b> (Liquidazione e devoluzione del Patrimonio)</p> <p>Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore e ne determina i poteri ed il compenso.</p> <p>In caso di scioglimento della Società tutto il patrimonio disponibile sarà devoluto ai Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni fatti salvi eventuali vincoli di destinazione.</p>	<p>La modifica è solo nella numerazione dovuta all'inserimento dei nuovi artt. 20-23</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 27 (Controversie)</p> <p>Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale,</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 29</b> (Controversie)</p> <p>Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale,</p>	<p>La modifiche redazionali e di inserimento dei nuovi artt. 20-23</p>

composto di tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale di Roma, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,

composto di tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale **presso la CCIAA** di Roma, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, **fatta salva la proroga contemplata dall'art. 820 c.p.c. per il compimento di atti istruttori e per il tempo strettamente necessario al relativo espletamento.**

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità **salvo nei casi in cui ciò non sia consentito dalla Legge.**

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta

<p>esercitare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.</p>	<p>giorni, esercitare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 28 (Disposizioni transitorie finali)</p> <p>Per quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 30</b> (Disposizioni transitorie finali)</p> <p>Per quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia.</p>	<p>La modifica è solo nella numerazione dovuta all'inserimento dei nuovi artt. <b>20-23</b></p>